

## **Titoli Equipollenti**

*I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (oggi diplomi di laurea), e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.*

*Il Decreto ministeriale del 27 luglio 2000 ha specificato quali siano i titoli, conseguiti prima dell'istituzione dei Corsi di Laurea in Fisioterapia, da ritenere equipollenti. Essi sono:*

- Fisiokinesiterapista -Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1*
- Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali*
- Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341*
- Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982*
- Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982*
- Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)*

*Da rilevare che pende al Consiglio di Stato la controversia circa la legittimità del citato D.M. 27 luglio 2000 nella parte in cui dichiara l'equipollenza del diploma di massofisioterapista triennale. Ad oggi, tuttavia, il decreto ministeriale è pienamente efficace sebbene sub iudice, ragion per cui non può contestarsi – fino a diversa pronuncia del Giudice Amministrativo – lo svolgimento di tutti i compiti del fisioterapista da parte del massofisioterapista con diploma triennale ante '96.*

*Viceversa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5225/2007, passata in giudicato, ha chiarito, in maniera definitiva, che i diplomi biennali di massofisioterapista non sono equipollenti alla laurea in fisioterapia.. Sulle competenze "proprie" dei massofisioterapisti biennali e triennali.*

*Dopo la riforma delle professioni sanitarie avviate dal d.lgs. 502/1992, il profilo professionale del massaggiatore-massofisioterapista è da ritenersi ormai superato con l'istituzione della nuova figura del fisioterapista. In tal senso, si è pronunciato anche il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia (Sentenza n. 1136/2007) e sezione di Milano (sentenza n. 4060/2008).*

*Nella stessa direzione depongono:*

*il D.M. 10 luglio 1998, che ha prorogato lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista unicamente per i non vedenti in attesa di una preannunciata rideterminazione del relativo profilo professionale;*

*il D.M. 27 luglio 2000, che ha ritenuto equipollente al titolo di fisioterapista il diploma di massofisioterapista unicamente se conseguito al termine di corsi triennali ex Legge n. 403/1971;*

*Il D.P.R. n. 220/2001, recante il regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che non contempla più i concorsi per massofisioterapista;*

*i C.C.N.L. del comparto Sanità, che mantengono il massofisioterapista solo come profilo*

*professionale ad esaurimento;  
il D.M. 29 aprile 2001, che nell'elencare i profili professionali dell'area riabilitativa, non contempla più il massofisioterapista;  
l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e l'art. 4 quater del d.l. n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), secondo cui la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario e i corsi pregressi, non riordinati, devono ritenersi soppressi;  
la sentenza della Corte Costituzionale n. 449/2006, che ha dichiarato l'illegittimità di una legge della Provincia autonoma di Bolzano che istituiva il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista.*

*I massaggiatori-massofisioterapisti biennali ante '96, che hanno cioè conseguito il titolo antecedentemente alla riforma di cui al d.lgs. 502/1992, possono continuare a svolgere le funzioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite (quindi solo prestazioni massoterapiche sotto il controllo diretto del medico). Essi, ove già assunti, mantengono in essere il rapporto di lavoro con il relativo inquadramento "ad esaurimento". Essi non possono accedere ai corsi di riconversione creditizia. I massaggiatori-massofisioterapisti post '96, che hanno conseguito il titolo dopo la soppressione dei relativi corsi disposta dal d.lgs. 502/1992 (i corsi attivati dopo il 1° gennaio 1996), a rigore in realtà non hanno conseguito alcun titolo idoneo a legittimare lo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria riabilitativa. Non dovrebbe essere più consentita la nuova assunzione in ruolo di massofisioterapisti biennali presso strutture pubbliche e private accreditate.*

*Da rilevare che i nuovi "titoli" previsti dalla Regione Lombardia, di "Massaggiatore e operatore della Salute", di "Operatore del Massaggio Sportivo" e di "Operatore di tecniche del massaggio orientale", non hanno valore abilitante all'esercizio di attività sanitaria propria del fisioterapista. A seguito infatti dei ricorsi presentati dall'AIFI Lombardia contro i decreti che istituivano i suddetti profili, la stessa Regione è nuovamente intervenuta in materia esplicitando che i titoli finali conseguiti non hanno efficacia abilitante. Si ricorda che il laureato ISEF o in Scienze Motorie non è autorizzato ad effettuare terapie o prestazione sanitarie. L'art 1 septies del d.l. n. 250/2005 [E' STATO ABROGATO](#) dalla conversione in legge del disegno di legge 572/B.*